REGOLAMENTO (UE) 2018/1556 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2018

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ([1]), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità al medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.

(3) L'Autorità esprime un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4) Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.

(5) In seguito ad una domanda presentata dalla società Laboratoires Nutrition et Cardiométabolisme a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante lo Stablor®, un preparato da bere con una determinata composizione di macro e micronutrienti e una specifica proporzione di amminoacidi (rapporto tra triptofano e amminoacidi neutri), e la riduzione del grasso viscerale con contestuale mantenimento della massa magra (Domanda n. EFSA-Q-2016-00319 ([2])). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Nel quadro di una dieta equilibrata e di una lieve restrizione calorica, l'aggiunta di Stablor® contribuisce a ridurre il grasso viscerale pur mantenendo la massa magra nei soggetti sovrappeso o obesi con grasso addominale e fattori di rischio cardiometabolico».

(6) Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 28 febbraio 2017 l'Autorità ha concluso che, in base ai dati forniti, non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo di Stablor® e la riduzione del grasso viscerale con contestuale mantenimento della massa magra nel quadro di una dieta ipocalorica. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.

(7) In seguito alla domanda presentata dalla società Suomen Terveysravinto Oy a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante la curcumina e il normale funzionamento delle articolazioni (domanda n. EFSA-Q-2016-00856 ([3])). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «La curcumina contribuisce al normale funzionamento delle articolazioni».

(8) Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri l'8 maggio 2017 l'Autorità ha concluso che, in base ai dati forniti, non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra l'assunzione di curcumina e il mantenimento del normale funzionamento delle articolazioni. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.

([1]) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
([2]) *EFSA Journal* 2017;15(2):4723.
([3]) *EFSA Journal* 2017;15(5):4774.